

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1469)

ALLEGATO 2

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,  
della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto

### ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Veneto

Comunicate alla Presidenza il 2 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente  
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1469, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Veneto, si comunica che dal Presi-

dente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 24 febbraio 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1469.

f.to: COLOMBO

## MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

## Art. 1.

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Il Veneto è Regione autonoma, nell'unità della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, e si dà il presente Statuto ».

## Art. 2.

*Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità ».

## Art. 5.

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Per il conseguimento delle sue finalità la Regione veneta assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato. Essa partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante piani e programmi, generali e settoriali ».

*Il quinto comma è sostituito dal seguente:*

« La Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre Regioni di Italia ».

## Art. 9.

*Nel primo comma, la lettera l) è sostituita dalla seguente:*

« l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione ».

## Art. 27.

*Il terzo comma è soppresso.*

## Art. 37.

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« La potestà legislativa e regolamentare spetta al Consiglio regionale ».

## Art. 42.

*È sostituito dal seguente:*

« Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo entro cinque giorni dall'approvazione.

I regolamenti approvati dal Consiglio regionale sono comunicati dal Presidente del Consiglio all'organo di controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione entro cinque giorni dall'approvazione ».

## Art. 43.

*Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Il testo è preceduto dalla formula: " Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ", ovvero " Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga " ».

## Art. 45.

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori ».

## Art. 46.

*È sostituito dal seguente:*

« Non è ammesso *referendum* per l'abrogazione di leggi di bilancio, di leggi tributarie e relativi provvedimenti di esecuzione; sull'esistenza di motivi di inammissibilità decide il Consiglio ».

## Art. 52.

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Il Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal Consiglio, conferisce l'incarico di dirigente di ciascuna Segreteria di cui al primo comma dell'articolo 49 a persona scelta, anche fra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale ».

## Art. 55.

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« La delega delle funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e agli enti locali, a norma dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, è conferita, consultati gli enti interessati, con legge che ne stabilisce i criteri direttivi, le condizioni, la durata e le modalità di esercizio, e disciplina i conseguenti rapporti finanziari con i soggetti delegati e l'eventuale trasferimento di personale ».

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« La delega è conferita a tutti gli enti della medesima specie che abbiano i requisiti previsti dalla legge ».

## Art. 57.

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica ».